

n. 65-1/2023 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 65-1/23 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di: **OSCAR POMPILI**, nato a Amneville (Francia) il 02.01.1960 e residente in Foligno (PG), in Via Vienna n. 11, C.F.: PMP SCR 60A02 Z110C;

MARCO POMPILI, nato a Amneville (Francia) il 02.01.1960 e residente in Foligno (PG) in Via Flaminia Nord n. 20 C.F.: PMP MRC 60A02 Z110K, proposto personalmente dai ricorrenti, con l'assistenza del professionista Dott.ssa Lorena Marcugini;

-RICORRENTI-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato il 15.09.23, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso



dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene dunque allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dai ricorrenti a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che i medesimi ricorrenti risultano risiedere in Foligno, ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.

Si evidenzia ancora, sempre in premessa, come l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai componenti del medesimo nucleo familiare, trattandosi di due fratelli, con origine di indebitamento comune, avendo contratto le obbligazioni rimaste inadempite nella qualità di soci illimitatamente responsabili dell'impresa artigiana denominata POMPILI CUSTODE & C. S.N.C. (C.F./P.IVA: 01593690546), cessata nell'anno 2017 e poi, soci della I.T. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.S. (C.F./P.IVA: 03355290549) iscritta in data 19 novembre 2013 presso il Registro delle Imprese e cancellata nel gennaio 2019 per conseguimento dell'oggetto sociale.

Al riguardo, si osserva come sia applicabile il disposto dell'art. 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel Codice della Crisi tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, in linea con altro condivisibile precedente di merito, quivi interamente richiamato in motivazione (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022, reperibile nelle più comuni banche dati) deve ritenersi che con l'entrata in vigore del Codice della Crisi, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, reputandosi come la norma costituisca previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata.

Si ritiene, tuttavia, di dover precisare sin da ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte sei distinte procedure di liquidazione, tante quanti sono i ricorrenti, al fine di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di



destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente).

Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.

Di conseguenza le masse attive e passive delle procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito).

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore. Tanto osservato, si rileva come, nel caso di specie, tali documenti risultino in atti.

Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Daniele Del Principe, allegata all'istanza e datata 12.09.2023, risulti adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.



Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio degli stessi - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Daniele Del Principe e nel ricorso introduttivo, come la situazione patrimoniale dei ricorrenti sia la seguente:

- il Sig. Oscar Pompili risiede nel comune di Foligno (PG) Via Vienna n. 11 (in virtù di diritto di abitazione su immobile di proprietà di terzi) insieme al coniuge _____, nata a _____ il _____, e alla _____ (_____), nata a _____ il _____;

- il Sig. Marco Pompili risiede, da solo, presso l'immobile di proprietà nel comune di Foligno (PG) Via Flaminia Nord n. 20.

- Marco Pompili, a partire dal mese di maggio 2023 ha potuto usufruire del reddito di cittadinanza (€ 700/mese) non sufficiente, tuttavia, a far fronte alle proprie spese mensili di sostentamento quantificate in circa € 1.200/mese;

- **COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO:**

Beni immobili: sono ubicati nel comune di Foligno Loc. Vescia e costituiscono il patrimonio immobiliare dei richiedenti. Risultano suddivisi in n. 4 lotti, così come valutati dal Geom. Flavio Coccia.

Lotto 1 Descrizione: Unità immobiliare abitativa sita nel comune di Foligno (PG) Via Flaminia Nord n. 20, composta di un piano seminterrato, di un piano terra e di un sottotetto semi praticabile. Il piano seminterrato è adibito a garage e fondi mentre il piano terra è adibito a residenza. Le finiture esterne ed interne non sono mai state rinnovate (finestre in legno con vetro sdoppio, con controfinestre radiatori in ghisa, pavimenti in piastrelle risalenti agli anni '70). Anche la tettoia destinata a magazzino censita al catasto fabbricati al foglio 7 89 particella 316 sub 5 è risulta condonata ai sensi della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985. Quest'ultima risulta essere in precarie condizioni e con finiture di tipo scadente. Diritti di proprietà: ½ Pompili Oscar – ½ Pompili Marco Identificativi catastali: Foglio Particella Sub Zona Cen. Piano Cat. Classe Consistenza Sup. catastale Rendita 89 316 2 2 T-1 A/3 4 8,0 vani 180 mq € 557,77 89 316 3 2 T C/6 4 35 mq 47 mq € 74,11 89 316 4 2 T C/6 4 21 mq 36 mq € 44,47 89 316 5 2 T C/2 3 57 mq 68 mq € 73,59. Gravami: 1. trascrizione Reg. Part. 7288 Reg. Gen. 9590 del 08.05.2015 - pignoramento immobiliare a favore di "Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.a." a carico di "Pompili Marco" 2. iscrizione Reg. Part. 1576 Reg. Gen. 14105 del 17.05.2023 – ipoteca giudiziale a favore di "Carmela Grasso" a carico di "Pompili Marco" e "Pompili Oscar" avente ad oggetto i solo diritti di proprietà per 1/3 di ciascuno dei ricorrenti (ante successione _____). Valore di stima: € 103.800,00 (centotremilaottocento/00)



Lotto 2 Descrizione: tettoie e annessi ad uso agricolo realizzati a ridosso della ferrovia Roma-Ancona utilizzati come magazzini e rimessa per la coltivazione dei terreni agricoli. Diritti di proprietà: ½ Pompili Oscar – ½ Pompili Marco.

Da un punto di vista catastale, gli immobili risultano ancora di proprietà della madre dei ricorrenti in quanto, per mero errore materiale, non sono stati riportati nella dichiarazione di successione presentata telematicamente il 29.05.2023. Identificativi catastali: Foglio Particella Sub Zona Cen. Piano Cat. Classe Consistenza Sup. catastale Rendita 89 813 2 2 T C/2 1 74 mq 86 mq € 68,79 89 813 3 2 T C/6 2 9 mq 10 mq € 13,94 Gravami: nessuno Valore di stima: € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00);

Lotto 3 Descrizione: terreni agricoli, ubicati in una zona pianeggiante dove l'accesso avviene tramite un sottopasso che attraversa la ferrovia Orte – Ancona. Diritti di proprietà: ½ Pompili Oscar – ½ Pompili Marco.

Si segnala che, da un punto di vista catastale, gli immobili risultano ancora di proprietà per 2/3 della madre dei ricorrenti in quanto nella dichiarazione di successione presentata telematicamente il 29.05.2023, per mero errore materiale, è stato riportato quale diritto di proprietà del defunto la sola quota di 1/3 anziché l'intera proprietà.

Identificativi catastali: Foglio Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A. 87 847 Pascolo arborato 1 1475 mq € 1,45 € 1,22 87 244 Prato 2 1220 mq € 2,14 € 1,58 87 245 Pascolo arborato 1 260 mq € 0,26 € 0,21 87 246 Seminativo 3 1070 mq € 4,92 € 5,25 87 247 Prato 2 195 mq € 0,34 € 0,25 87 248 Prato 2 170 mq € 0,30 € 0,22 87 249 Seminativo arb. 3 3590 mq € 16,50 € 17,61 87 250 Prato 2 260 mq € 0,46 € 0,34 87 251 Prato 2 310 mq € 0,54 € 0,40 Gravami: 1. trascrizione Reg. Part. 19104 Reg. Gen. 27246 del 31.10.2017 - pignoramento immobiliare a favore di "Spaccini Antonio" a carico di "Pompili Marco" avente ad oggetto i soli diritti di proprietà per 1/3 (ante successione) del terreno di cui al foglio 87 part. 847; 2. trascrizione Reg. Part. 20564 Reg. Gen. 29273 del 23.11.2017 - pignoramento immobiliare a favore di "Spaccini Antonio" a carico di "Pompili Oscar" avente ad oggetto i soli diritti di proprietà per 1/3 (ante successione) del terreno di cui al foglio 87 part. 847; 3. iscrizione Reg. Part. 1576 Reg. Gen. 14105 del 17.05.2023 – ipoteca giudiziale a favore di "Carmela Grasso" a carico di "Pompili Marco" e "Pompili Oscar" avente ad oggetto i soli diritti di proprietà per 1/3 di ciascuno dei ricorrenti (ante successione) del terreno di cui al foglio 87 part. 847. Valore di stima: €

17.100,00 (diciassettemilacento/00) 9 Lotto 4 Descrizione: terreno agricolo a confine con la strada extraurbana principale ad alta percorrenza, intercluso con altre proprietà e adibito a cortile/giardino. Diritti di proprietà: 1/6 Pompili Oscar – 1/6 Pompili Marco Identificativi catastali: Foglio Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A. 239 656 Seminativo arborato 3 680 mq € 3,13 € 3,34 Gravami: 1. trascrizione Reg. Part. 19104 Reg. Gen. 27246 del 31.10.2017 - pignoramento immobiliare a favore di "Spaccini Antonio" a carico di "Pompili Marco" avente ad oggetto i soli diritti di proprietà per 1/9 (ante successione

) del terreno di cui al foglio 239 part. 656; 2. trascrizione Reg. Part. 20564 Reg. Gen. 29273 del 23.11.2017 - pignoramento immobiliare a favore di "Spaccini Antonio" a carico di "Pompili Oscar" avente ad oggetto i soli diritti di proprietà per 1/3 (ante successione



) del terreno di cui al foglio 239 part. 656; 3. iscrizione Reg. Part. 1576 Reg. Gen. 14105 del 17.05.2023 – ipoteca giudiziale a favore di “Carmela Grasso” a carico di “Pompili Marco” e “Pompili Oscar” avente ad oggetto i soli diritti di proprietà per 1/9 di ciascuno dei ricorrenti (ante successione) del terreno di cui al foglio 239 part. 656. Valore di stima: € 1.133,00 (millecentotrentatre/00);

-I ricorrenti, come da visura effettuata al Pubblico Registro Automobilistico, non possiedono beni mobili registrati; non sono altresì proprietari, per quanto dai medesimi dichiarato, di beni mobili di valore. I beni mobili presenti all’interno dell’abitazione di residenza del Sig. Oscar, stimati in complessivi € 1.850,00 risultano oggetto di vendita nell’ambito dell’esecuzione mobiliare R.G.E. 305/2023. Il prossimo tentativo di vendita è previsto per il 22.09.2023 al prezzo base d’asta di € 925,00.

Crediti: risulta un credito vantato dalla POMPILI CUSTODE & C. S.N.C. nei confronti della società CEI COSTRUZIONI S.R.L., attualmente sottoposta alla procedura di concordato preventivo rubricato al C.P. 13/2014 Tribunale di Spoleto, per complessivi € 51.959,92 di cui € 44.500,00 nella categoria privilegiati ex art. 2751-bis n. 5 c.c. ed € 7.459,92 nella categoria chirografari. Nella relazione aggiornata al 30.06.2023, redatta dal liquidatore giudiziale Rag. Anna Maria Baroni, viene riferito che l’attivo da realizzare “non consentirà di pagare i creditori chirografari (credito di euro 6.865.174,92) ed i creditori privilegiati (credito di euro 3.131.581,74) saranno costretti a rinunciare ad una parte di quanto loro spettante”;

-disponibilità liquide: i ricorrenti sono titolari dei seguenti rapporti di conto corrente, sui quali vi sono modestissime disponibilità liquide: – Postepay Evolution intestata al Sig. Oscar Pompili e utilizzata ai soli fini dell’accredito dell’assegno pensionistico, con saldo, alla data del 24.08.2023, di € 241,19; – Conto corrente intestato al Sig. Marco Pompili e acceso presso Banco Desio con saldo di € 14,45 al 30.06.2023;

-stipendio/pensione: Il Sig. Oscar Pompili, così come confermato anche dall’Inps, dal mese di giugno 2023 risulta titolare di pensione VOCUM pensionato di circa € 1.080 netti mensili. Il sig. Marco Pompili, invece, risulta disoccupato dal giugno 2019 e dal mese di maggio 2023 percepisce il reddito di cittadinanza pari a circa € 700 mensili.

In sintesi, l’attivo messo a disposizione della procedura, da destinare alla soddisfazione dei creditori, è pari a complessivi € 188.392,92, come di seguito riepilogato: Valore Beni immobili € 136.433,00; Beni mobili € 0,00; Crediti € 51.959,92; Disponibilità liquide € 0,00; Partecipazioni € 0,00; Totale € 188.392,92
Risulta, inoltre, così come dichiarato dai ricorrenti in sede di audizione e confermato nella precisazione del credito dell’Avv. Enrico Cozzari, un giudizio in appello – rubricato al R.G. 572/2022 Corte di Appello di Perugia – avverso la sentenza n. 523/2022 Trib. Spoleto relativa alla causa incardinata dai ricorrenti nei confronti di



Intesa Sanpaolo per anatocismo sui conti correnti della società Pompili Custode & C. Snc. In caso di esito positivo, ciò potrebbe apportare beneficio alla massa dei creditori per € 40.945,87, come indicato nel ricorso in appello; la prossima udienza, per la precisazione delle conclusioni, è prevista per il giorno 28.03.2024.

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO: la situazione debitoria dei ricorrenti, personale e in solido (Pompili Custode & C. S.n.c.), ricostruita nella relazione particolareggiata è la seguente:

Creditori Pompili Oscar (personali)

Ipotecario Privilegiato Chirografario Debito residuo
Agenzia delle Entrate 0,00 417,50 0,00 417,50
Agenzia delle Entrate-Riscossione 0,00 2.605,06 64,97 2.670,03
Totale 0,00 2.813,81 64,97 **3.087,53**

Creditori Pompili Marco (personali)

Ipotecario Privilegiato Chirografario Debito residuo
Agenzia delle Entrate-Riscossione 0,00 5.027,31 361,55 5.388,85
Ifis NPL Investing S.p.a. (ex Barclays Bank) 0,00 0,00 3.598,36 81.945,85
Ifis NPL Investing S.p.a. (ex Banca CR Firenze) 0,00 0,00 7.235,81
Ifis NPL Investing S.p.a. (ex Mps Consum.it) 0,00 0,00 14.801,19
Ifis NPL Investing S.p.a. (ex Neos Finance) 0,00 0,00 56.310,49
Totale 0,00 5.027,31 82.307,40 **87.334,70**

Creditori Pompili Custode & C. S.n.c. (in solido)

Ipotecario Privilegiato Chirografario Debito residuo
Inps 0,00 32.791,39 0,00 32.791,39
Avv. Carmela Grasso 53.403,48 4.866,35 2.335,81 60.605,64
Avv. Enrico Cozzari 0,00 14.540,58 0,00 14.540,58
MB Credit Solutions S.p.a. (ex Casse di Risparmio dell'Umbria) 0,00 0,00 77.650,34
77.650,34
P&G SGR S.p.a. (ex Banca Popolare di Spoleto) 0,00 0,00 123.365,66 123.365,66
Orsolini Amedeo S.p.a. 0,00 0,00 24.069,04 24.069,04
Ticchioni S.p.a. 0,00 0,00 18.828,76 18.828,76
Elisa Evangelisti 0,00 4.263,26 600,08 4.863,34
Totale 53.403,48 56.461,58 246.849,69 **356.714,75**

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede operata nella relazione particolareggiata del Dott. Del Principe, avuto riguardo a ciascuno dei



ricorrenti, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Ciascuno dei ricorrenti versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda per ciascuno di essi, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte nell'esercizio della attività imprenditoriale svolta e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI giova evidenziare in questa sede che, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura: non pare, allora ed innanzitutto, che possa tenersi conto della cessione del quinto dello stipendio in favore di MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (cessionaria INTESA SANPAOLO S.P.A.) relativamente alla posizione di Pompili Oscar, assunto dal 6.09.2019 con mansione di idraulico dalla società MARIANI S.R.L. (C.F. – P.IVA 00450190541).

Si addivene a tale conclusione, in ragione dell'assimilazione della procedura di liquidazione controllata alla procedura liquidatoria maggiore.

Alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto, infatti, il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia dell'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI, il secondo dei quali già menzionato.

Si evidenzia, allora, come la cessione del quinto dello stipendio percepito da Pompili Oscar debba ritenersi, a rigore, inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da altri precedenti di merito, sotto il vigore della L. n. 3 del 2012.

Il condivisibile ragionamento sotteso a tali pronunce, qui richiamato, è il seguente: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3 del 2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione



dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concursualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII, già precedentemente richiamati).

Sul punto, di recente, il Tribunale di Verona, con sentenza del 6.10.2022, interamente recepita e richiamata da questo Giudice, ha ulteriormente evidenziato, approfondendo la questione, come *“analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicchè pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente, le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 C.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori”*.

Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Fatta questa premessa di carattere generale, si ritiene tuttavia come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito di ciascuno dei



ricorrenti sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare di ciascun ricorrente dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), evidenziandosi come la sua concreta determinazione dovrà essere rimessa al Giudice delegato sentito il Liquidatore.

Si evidenzia ancora, sin da ora, come appare opportuno che il Liquidatore, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme da destinare alla liquidazione, da parte dei ricorrenti (ove ve ne siano effettive), provveda ad: 1) aprire tanti conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) comunichi all'INPS ed al datore di lavoro di ciascuno degli interessati di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, che saranno successivamente quantificati e che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno sin da ora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;
- sennonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;



- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;

- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni).

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Dott. Daniele Del Principe (il quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI (sull'inefficacia del pignoramento del quinto) e delle considerazioni sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII (il tutto, avuto specifico riguardo alla non necessità di adottare specifiche



disposizioni in relazione alla procedura esecutiva mobiliare n. 305/2023 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto, essendo sufficiente che sia comunicata all'interno della stessa l'apertura della presente procedura).

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:

OSCAR POMPILI, nato a Amneville (Francia) il 02.01.1960 e residente in Foligno (PG), in Via Vienna n. 11, C.F.: PMP SCR 60A02 Z110C;

MARCO POMPILI, nato a Amneville (Francia) il 02.01.1960 e residente in Foligno (PG) in Via Flaminia Nord n. 20 C.F.: PMP MRC 60A02 Z110K,

2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore il Dott. Daniele Del Principe;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ciascun ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che ciascun liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente delle quote di pensione e/o della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

7) dispone che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio in ordine, rispettivamente, ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;



- notifichi la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;



8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, come sopra specificamente individuato.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 19.09.2023

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno

